

N. R.G. 1183/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Musi

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.6.2023;

esaminati gli atti del procedimento;

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata nella citazione introduttiva da [REDACTED]

lette le difese della opposta;

considerato che l'istanza formulata ha natura cautelare e, come tale, ai fini del relativo accoglimento è richiesta la coesistenza dei due presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

considerato che l'opponente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva (sebbene istituito erede dalla madre [REDACTED], non avrebbe accettato l'eredità, dovendone conseguire l'impossibilità di qualificarlo come debitore della somma di cui al D.I. 25/2001 costituente il titolo della preannunziata esecuzione) nonché l'omessa notifica nei propri confronti del titolo esecutivo *ex art. 477 c.p.c.*;

ritenuto, pertanto, che l'opposizione proposta debba essere qualificata in parte come opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 I co. c.p.c.), in parte come opposizione preventiva agli atti esecutivi (art. 617 I co. c.p.c.);

ritenuto, relativamente a quest'ultima, che sia pronosticabile una declaratoria di inammissibilità della opposizione, in quanto proposta oltre il termine decadenziale dei 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.;



considerato, quanto al motivo riconducibile all'ambito operativo dell'art. 615 I co c.p.c., che sussista allo stato il *fumus boni iuris* necessario per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come richiesta dalla parte opponente;

considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *“in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento dei debiti del de cuius, incomba su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) ma consegue solo alla accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. n. 1885 del 1988; n. 5101 del 1985);*

considerato che il detto principio va attagliato alla peculiare fattispecie del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si reagisca all'intimazione di precetto per il pagamento del debito del "de cuius" notificata dal creditore al presunto erede di quello avvalendosi della estensione della efficacia del titolo esecutivo prevista dall'art. 477, I comma c.p.c.;

rilevato che il precetto costituisce esercizio del diritto sostanziale di credito e, nel contempo, preliminare necessario del processo esecutivo, del quale preannunzia l'inizio - a fronte di tale minaccia, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto (l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo, l'ordinamento positivo consente all'intimato di reagire per le vie giudiziarie (prima ancora che quella minaccia sia portata ad effetto) attraverso la opposizione al precetto;

considerato che è proprio nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto che dovrà essere accertato il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda l'estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato (ossia l'erede);

considerato che è onere dell'opposto, concretando il rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno della quale è stato emesso il titolo esecutivo) un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a



preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, fornire la prova secondo il canone di cui al primo comma dell'art. 2697 cod. civ.;

considerato che il precetto risulta, nel caso di specie, intimato a soggetto che, alla data della intimazione, non aveva ancora espressamente accettato la eredità della debitrice;

considerato che il titolo esecutivo deve preesistere alla notifica del precetto che ad esso si richiami, tal che l'acquisto della efficacia esecutiva del titolo in esito a vicende successive alla intimazione del precetto risulta inidoneo a rendere legittimo quest'ultimo atto;

considerato che, per efficacia esecutiva del titolo, deve intendersi, sul piano della legittimazione, quella che permetta al soggetto che intima il precetto di avvalersi degli strumenti della esecuzione forzata nei confronti del soggetto a cui il precetto sia stato intimato per la realizzazione del credito (della prestazione) portata dal titolo;

rilevato che nella ipotesi, come quella che occupa, in cui il precettante intenda avvalersi della c.d. efficacia "*ultra partes*" del titolo stesso, diventa particolarmente rilevante la questione della individuazione della sua sfera soggettiva di efficacia e, conseguenzialmente, dirimente il problema della individuazione del momento in cui si verifica la successione di un terzo al debitore nella posizione di soggetto legittimato (dal lato passivo) a rispondere "*in executivis*" in base ad un titolo, giudiziale o stragiudiziale, che non indichi il suo nome;

considerato che gli eredi sono tenuti verso il creditore del *de cuius* al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente, in proporzione della loro quota ereditaria;

considerato che l'accettazione dell'eredità rappresenta, anche sotto questo profilo, un elemento costitutivo della pretesa di pagamento che possa essere fatta valere nei confronti di soggetto indicato come debitore per la sua qualità di erede;

considerato che la già citata giurisprudenza evidenzia come nei confronti di tale soggetto il titolo ottenuto a suo tempo dal creditore in danno del *de cuius* non possa *ex se* acquisire una efficacia esecutiva retroattiva, non potendosi estendere all'area della disciplina del processo di esecuzione il principio, di diritto sostanziale, secondo cui l'effetto della accettazione della eredità risale al momento nel quale si è aperta la successione (art. 459 Cod. civ.) - a tal proposito, Cass. civ. 2849/1992 sottolinea, in



particolare, come le fasi propedeutiche all'esecuzione forzata siano caratterizzate da una logica concatenazione di incombenze formali, regolate secondo una precisa scansione temporale e produttiva di effetti istantanei e progressivi, propri di un iter procedimentale il quale in ogni suo momento resta soggetto, e deve essere passibile, di un controllo di legittimità (segnatamente, *“la notificazione al debitore del titolo esecutivo assolve alla funzione di preannunziare solennemente al destinatario della notifica il proposito del creditore di procedere in executivis nei suoi confronti. Ma nel caso che il titolo esecutivo, ottenuto contro il defunto, debba essere fatto valere nei confronti degli "eredi" occorre un intervallo di dieci giorni tra la sua notificazione e quella del precetto (art. 477 CPC); intervallo ritenuto indispensabile per il controllo dell'esistenza e della esigibilità del debito ereditario e ritenuto opportuno per favorire l'eventuale pagamento spontaneo. A sua volta, la notificazione del precetto assolve alla funzione di rendere edotti gli eredi che l'intimante ritiene efficace il titolo esecutivo nei loro confronti e già determinata la misura del credito di cui intende realizzare il pagamento nel preannunziato processo esecutivo intraprendendo contro di loro”*);

considerato che soltanto all'esito del giudizio di opposizione, qualora venisse accertato che, alla data del precetto, il debitore intimato aveva già implicitamente accettato l'eredità, potrà considerarsi realizzata “retroattivamente” la condizione indispensabile per l'estensione dell'esecutività del titolo nei suoi confronti;

considerato che, sulla scorta degli argomenti dianzi riportati, appare piuttosto evidente come gli effetti degli atti prodromici all'esecuzione non possano riverberarsi su soggetti che, nel momento in cui li ricevono, ancora non siano divenuti titolari, da lato passivo, del debito ereditario;

rilevato che il termine *“eredi”*, di cui all'art. 477 c.p.c., va dunque inteso nello stretto significato giuridico suo proprio, cosicché l'efficacia esecutiva del titolo, già formatosi contro il defunto, per i fini perseguiti con la notifica di esso e del precetto, sussiste esclusivamente nei confronti dei chiamati all'eredità che, avendo accettato espressamente o tacitamente l'eredità medesima, si trovino, al momento della notificazione, nella posizione di titolari (in tutto o *pro quota*) del debito ereditario dal



lato passivo e, conseguentemente, di legittimati a subirne l'adempimento per via coattiva;

considerato che gli elementi addotti dal Fallimento opposto non sono, allo stato, e fatta salva ogni diversa valutazione a compiersi nel prosieguo del giudizio, univocamente interpretabili nel senso del riconoscimento in capo al [REDACTED] della qualità di erede della madre [REDACTED] (non acquisendo rilievo, di per sé, né la pubblicazione del testamento, attività che può provenire da chiunque e che lascia impregiudicato il diritto del chiamato accettare l'eredità, né la proposta transattiva formulata dall'allora procuratore del [REDACTED], avv. Busiello, per l'appunto atto non direttamente proveniente dall'odierno opponente - invero, per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede - così Cass. civ. 20878/2020, in buona sostanza richiedendosi, agli indicati fini, il pagamento del debito ereditario e non la mera assunzione dell'impegno ad adempiere, per di più, nel caso che occupa, rimasta a livello di mera proposta);

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che l'ingente importo oggetto della intimazione in uno al pregiudizio insito nell'aggressione del proprio patrimonio a fronte di un debito non proprio valgano ad integrare l'ulteriore requisito necessario ai fini della concessione della invocata cautela;

vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.

P.Q.M.

- 1) sospende l'efficacia esecutiva del titolo;
- 2) accorda i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e rinvia per i provvedimenti sulle eventuali richieste istruttorie all'udienza del 7.12.2023, ore 10,00.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 20/06/2023

Il Giudice



dott.ssa Emanuela Musi

